

COMUNE DI CECIMA

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE del CANONE per l'OCCUPAZIONE

di SPAZI ed AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. ** nella seduta del **/**/2010

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art.10 Principali obblighi del concessionario
- Art.11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art.12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art.13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art.14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art.15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art.16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art.17 Oggetto del canone
- Art.18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art.19 Durata delle occupazioni
- Art.20 Suddivisione del territorio comunale
- Art.21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art.22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art.23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art.24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art.25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art.26 Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art.26 Agevolazioni e maggiorazioni
- Art.27 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art.28 Sanzioni
- Art.29 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art.30 Funzionario responsabile
- Art.31 Disciplina transitoria
- Art.32 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - § occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
 - § occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - § occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - § occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C) i criteri di determinazione del canone;
- D) le agevolazioni speciali;
- E) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
- F) accertamenti e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art.2

Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportanti o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art.3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate

da produttori agricoli e spuntisti nelle aree di mercato. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art.4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta semplice, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art.16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art.6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art.7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo relativo al provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art.8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - § marca da bollo da €14,62;
 - § spese di sopralluogo (se dovute);
 - § deposito cauzionale (se dovuto).
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 90 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art.9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - § la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - § la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - § gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art.10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art.11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.8, comma 2.

Art.12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) omesso pagamento del canone oltre cinque giorni dall'avviso di accertamento, di cui all'art. 30, per mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
2. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi del presente articolo, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 29 del presente regolamento.

Art.13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre quindici giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art.14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno trenta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art.15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art.16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art.17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nelle piazze, negli spazi pubblici, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato individuato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 38 del 9 marzo 1994.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. Per costituzione della servitù di pubblico passaggio s'intende la servitù sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione, passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per venti anni).
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - qualsiasi passo ed accesso carrabile e pedonale;
 - i parcheggi e le strutture atte al superamento delle barriere architettoniche destinati a soggetti portatori di handicap;
 - innesti ed allacci ai servizi di pubblica utilità;
 - occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 - comma 1 - lettera c) del TUIR per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano messaggi pubblicitari, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere istituzionali;
 - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché da parte delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - le aree cimiteriali;
 - le soste fino a sessanta minuti degli ambulanti esercenti il commercio in forma itinerante;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana;

- le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (esempio: potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- le occupazioni poste in essere da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- le occupazioni effettuate nell'ambito di iniziative aventi esclusivamente finalità benefiche, sociali, assistenziali, umanitarie, religiose, sanitarie, educative, culturali da parte di soggetti che non perseguono fini di lucro;
- le occupazioni di superfici e spazi pubblici già gravati dalle quote di concessione d'uso istituite con il Regolamento per l'uso di ambienti e locali comunali. Tale esenzione viene riconosciuta dietro presentazione di quietanza attestante il versamento della quota d'uso dovuta per la medesima occupazione;
- le occupazioni temporanee con strutture da cantiere edile che vengono richieste in relazione all'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449. L'esonero dal pagamento del canone viene ammesso a seguito di produzione da parte del soggetto interessato di copia della documentazione prescritta per l'ottenimento del beneficio fiscale ai fini IRPEF;
- le occupazioni di suolo privato, così come identificato negli strumenti urbanistici, qualora non risulti da documenti scritti l'uso pubblico, anche se adibito a pubblico passaggio, purché non prospettante su aree private di uso pubblico, quali gli standard urbanistici;
- gradini costruiti da privati per facilitare l'accesso agli immobili, qualora la sede stradale prospiciente sia priva di marciapiede e quindi l'apposizione del gradino compensa il dislivello tra la sede stradale ed il piano del solaio abitabile.

Art.18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art.19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, ai fini del canone, sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere

stabile, altrimenti sono considerate temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del predetto verbale.

Art.20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO AREE E SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I^ CATEGORIA

- Via Vittorio Emanuele;
- Via Torretta;
- Piazza Centrale di Cecima;
- Piazza Comunale della Chiesa.

ELENCO AREE E SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II^ CATEGORIA

- Tutte le altre aree pubbliche

Art.21

Determinazione della misura di tariffa base

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

La mancata o ritardata adozione della deliberazione di variazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione delle tariffe deliberate o comunque adottate per l'anno precedente.

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo sotto suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a **giorno** per metro quadrato o metro lineare è stabilita in:

§ I° CATEGORIA €1,10

§ II° CATEGORIA €0,80

B) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata:

- oltre 30 giorni la tariffa è ridotta del 30%;
- oltre 14 giorni e fino a 30 giorni la tariffa è ridotta del 20%;
- fino a 14 giorni la tariffa è intera.

C) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, le suddette misure sono determinate ad ore di effettiva occupazione, come segue:

- con tariffa intera oltre 12 ore;
- con tariffa ridotta del 30% fino a 12 ore;

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici la tariffa **annua** per metro quadrato o metro lineare è determinata come segue:

OCCUPAZIONI	TARIFFA	
	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2
occupazione ordinaria del suolo comunale	MQ/ML €20,00	MQ/ML €18,00
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione 30%)	MQ/ML €14,00	MQ/ML €13,00
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 30%)	MQ/ML €6,00	MQ/ML €5,00
Occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, e impianti (per ogni Km. o frazione di Km. e per anno	Km. €150,00	Km. €140,00

Art.22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art.21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,1 e superiore a 1,5.

Art.23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. La misura dello spazio occupato è espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Comunque non si applica canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. La misura delle occupazioni ordinarie soprastanti il suolo pubblico è l'estensione della proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo. Nel caso di occupazione con tende e simili poste a copertura di un'area sottostante già occupata con altri manufatti, ma da quest'ultima sporgente, va calcolata la superficie sovrastante in eccedenza.
3. La superficie delle occupazioni di aree appositamente destinate dal Comune alle sotto indicate fattispecie:
 - con autovetture adibite a trasporto pubblico,
 - parcheggio riservato ai residenti,
 - concesse in gestione a terzi per servizio pubblico di parcheggio,è calcolata in base alla misura dei singoli posti assegnati.
4. La superficie di riferimento delle occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dalla concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole strutture ed i singoli impianti di servizio.
5. La superficie computabile alla occupazione del suolo da parte dei venditori ambulanti è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati,

del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

7. In generale, qualsiasi superficie d'occupazione eccedente i 1.000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.
8. L'occupazione di suolo pubblico in occasione di feste popolari e politiche è assoggettata altresì ai seguenti criteri:
 - la superficie imponibile del canone è quella riguardante tutta l'area oggetto della concessione e quindi non solo quella effettivamente occupata da strutture;
 - l'arco temporale assoggettato al canone è l'intero periodo concesso, comprendente sia la fase di allestimento che quella di sgombero delle attrezzature;
9. L'assoggettabilità al canone delle griglie e delle intercapedini è possibile, ovviamente, quando l'occupazione si realizza su un'area pubblica per effetto di un atto di concessione. Ove l'occupazione con i predetti manufatti sia stata realizzata in sede di edificazione del fabbricato, quindi su area privata, l'imposizione non può operare in quanto i manufatti sono oggetto di concessione edilizia e non di concessione all'uso particolare di un bene pubblico. L'impossibilità ad applicare il canone permane anche successivamente alla costruzione dei manufatti sia in caso di costituzione di una servitù di pubblico passaggio che, per effetto di una cessione volontaria dell'area all'ente, in quanto l'esercizio del potere impositivo dell'ente è escluso dalla presenza di un situazione di diritto e di fatto preesistente.

Art.24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

1. I sotto indicati coefficienti di valutazione economica si applicano in egual misura per entrambe le categorie di suolo pubblico:

TIPO DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazioni ordinarie del suolo comunale	1,00
Parcheggi pubblici	1,00
Parcheggi per residenti	1,30
Tende e simili	0,50
Attività connesse all'attività di imprenditore agricolo	0,30
Produttori agricoli in genere che vendono il loro prodotto	0,30
Ambulante a posteggio fisso	0,70
Ambulante con automezzo	1,50
Distributori di carburante	0,30
Attività dello spettacolo viaggiante - mestieri girovaghi	0,30
Cantieri edili temporanei e mobili	0,50
Cantieri edili (occupazioni permanenti)	1,00
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,13

Art.25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va

ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all' art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va adeguato in funzione dei giorni di occupazione (D) e delle ore di durata (O) ai sensi delle lettere B) e C) del comma 1 dell'art. 21 e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML).

FORMULA: $TB \times CE \times D/O \times MQ/ML$

Art.26

Criteria particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc. sono assoggettate al canone annuo commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,75 per ciascun utente, considerato che il comune ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 800,00. La medesima misura di € 800, è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. La misura unitaria di tariffa indicata al comma 1 è rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi che pongono in essere cantieri per la posa di cavi, condutture, impianti e manufatti sono assoggettate al canone determinato in base allo schema tariffario indicato all'art. 25 lett.B.

Art.27

Agevolazioni e maggiorazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:
 - in misura del 60% per le occupazioni temporanee realizzate dai venditori ambulanti che provvedono al versamento del canone mediante convenzione;
 - in misura dell'80% per le occupazioni realizzate da soggetti che non perseguono fini di lucro, in occasione delle seguenti manifestazioni:
 - * politiche su un'area superiore ai dieci metri quadrati
 - * istituzionali
 - * sportive.
2. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è maggiorato:
 - in misura del 20% per le occupazioni che si protraggono, di fatto, oltre il periodo concesso;
 - in misura del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.

3. Alle occupazioni abusive risultanti da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale si applica un'indennità pari al canone maggiorata del 20%.

Art.28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. Per le annualità seguenti a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, ad eccezione di quello dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione in unica soluzione.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate nei mercati settimanali dai venditori ambulanti con posteggio fisso, il versamento del relativo canone deve essere effettuato, mediante convenzione scritta, per l'importo totale semestrale alle seguenti scadenze:
 - entro il 31 gennaio per il primo semestre,
 - entro il 31 luglio per il secondo semestre.
- 3-bis. Per le occupazioni temporanee realizzate nei mercati da venditori ambulanti senza posteggio fisso (cosiddetti spuntisti), il pagamento del canone può avvenire o al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, volta per volta, oppure in un'unica soluzione che copra fino ad un massimo di 10 occupazioni.
4. Quando il termine di pagamento del canone cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.
5. Il pagamento del canone deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. I limiti di esenzione per il canone sono fissati nelle seguenti misure:
 - €2,58 in caso di versamento diretto da parte del contribuente
 - € 10,32 in caso di rimborsi e di pagamenti conseguenti ad attività di controllo da parte dell'ente.
7. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Lo stesso, ad eccezione di quello dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblici servizi, se è di importo superiore a £. 2.000.000 (€ 1.032,91), a richiesta del contribuente, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione è ammessa alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione avverrà in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno.
8. Qualsiasi scadenza del 31 gennaio è prorogata alla fine del mese successivo al termine di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici relative a tributi e servizi locali dell'anno di riferimento, quando tale termine è fissato oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.
9. Il canone relativo alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende di erogazione dei pubblici servizi è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo di conto corrente postale intestato al servizio tesoreria del comune recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 - comma 2 - lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art.29

Sanzioni

1. Nel caso di omesso o tardivo pagamento del canone si applicano gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di scadenza prevista fino al giorno del pagamento stabilito dall'avviso di cui all'art. 30.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento, protratto oltre cinque giorni dalla prescritta scadenza. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata.
3. Alle occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui all'art. 27 - comma 3, né superiore al doppio della stessa.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alla sanzione innanzi prevista, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La sanzione è irrogata dal Funzionario Responsabile nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il Funzionario Responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato nei sei mesi successivi alla data di effettuazione dei versamenti. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il Funzionario Responsabile provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, separati per ciascun anno.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di riferimento dell'obbligazione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione coattiva del canone, affidata al concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, è effettuata mediante la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.31

Funzionario responsabile

1. I Funzionari Responsabili dei Servizi preposti agli uffici competenti all'applicazione del canone provvedono all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrivono i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispongono la notifica.

Art.32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni, le autorizzazioni e le convenzioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed alla stessa successivamente scadenti sono automaticamente confermate sempreché non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

Art.33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal **1° gennaio 2010**.